

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Sentenza 6 aprile 2020, n. 7701

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo - Presidente

Dott. RAIMONDI Guido - rel. Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18161/2018 proposto da:

██████████ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in
██████████, presso lo studio dell'avvocato ██████████, rappresentata e difesa dall'avvocato
██████████;

- ricorrente -

contro

██████████, elettivamente domiciliato in ██████████, presso lo studio dell'avvocato ██████████,
rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1375/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/04/2018
R.G.N. 4396/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2019 dal Consigliere Dott.
GUIDO RAIMONDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per inammissibilita' in subordine rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato [REDACTED];

udito l'Avvocato [REDACTED].

FATTI DI CAUSA

1. Adito da [REDACTED], il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi della L. n. 92 del 2012, per contestare il licenziamento intimatogli dalla sua datrice di lavoro [REDACTED] s.r.l. con lettera del 21.10.2015, con sentenza pubblicata il 16.11.2017, accoglieva parzialmente l'opposizione del lavoratore nei confronti dell'ordinanza pronunciata nella fase sommaria, dichiarando inefficace il licenziamento, con condanna della societa' al pagamento, in favore del lavoratore, di un'indennita' pari a venti mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, e dichiarando risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, con compensazione delle spese processuali.

2. Avverso la citata sentenza del giudice di prime cure la [REDACTED] proponeva reclamo dinanzi alla Corte di appello di Roma chiedendone la riforma limitatamente alla misura dell'indennita' riconosciuta al lavoratore, a suo giudizio liquidata in misura eccessiva anche tenuto conto dell'entita' dell'indennita' liquidata dallo stesso Tribunale ad altri lavoratori, colleghi del [REDACTED]. Il lavoratore si costituiva per resistere all'impugnazione.

3. Con sentenza pubblicata l'11.4.2018 la Corte di appello di Roma rigettava il reclamo condannando la societa' reclamante alla rifusione delle spese del grado.

4. La Corte distrettuale osservava che il giudice di prime cure, nel liquidare l'indennita' litigiosa, aveva tenuto conto dell'anzianita' di servizio del lavoratore (dieci anni), delle dimensioni dell'azienda oltre che delle condizioni personali delle parti, in particolare la condizione di separato con un figlio del lavoratore. Non si poteva quindi ritenere fondato il rilievo della societa' reclamante relativo all'ammontare dell'indennita' liquidata ad altri dipendenti con la stessa o maggiore anzianita', giacche' le valutazioni del giudice di prime cure avevano riguardato piu' aspetti tra loro non assimilabili. Si doveva percio' considerare che lo stesso giudice avesse correttamente esercitato il potere discrezionale riservatogli dalla L. n. 300 del 1970, articolo 18.

5. Avverso la sentenza della Corte distrettuale la societa' [REDACTED] propone ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo. [REDACTED] resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e' infondato e deve essere rigettato.

2. Con l'unico motivo la societa' ricorrente denuncia la nullita' della sentenza, la cui motivazione sarebbe apparente, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5", sotto un primo profilo perche' essa si appiattirebbe su quella del giudice di prime cure, senza indicare le tesi in quest'ultima sostenute, le ragioni di condivisione, mentre sotto un diverso profilo, la sentenza impugnata non sarebbe logicamente motivata con riferimento alle ragioni indicate, che differenzierebbero la posizione del ██████████ da quella dei suoi colleghi, avendo quelli tra loro interessati da quattro pronunciamenti giudiziali del Tribunale di Frosinone, depositati nel giudizio di appello, maggiore anzianita' di servizio ed "alcuni, a differenza del ██████████, hanno carichi familiari".

3. Nessuno dei due profili sui quali si articola la doglianza puo' trovare accoglimento. In quanto venga effettivamente dedotto un vizio di "omesso esame" ai sensi del nuovo articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la doglianza e' inammissibile, come osserva il lavoratore controricorrente, giacche', senza contare che siamo in presenza di una "doppia conforme", perche' la sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, onde ricorre l'ipotesi di cui dell'articolo 348 ter c.p.c., u.c., introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera a), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, nessun fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso viene invocato.

4. In quanto, al di la' della presentazione formale del motivo, si debba intendere quest'ultimo come denuncia di nullita' della sentenza (quindi come error in procedendo ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in specie con riguardo al primo profilo della doglianza, secondo il quale la motivazione del giudice di appello si appiattirebbe su quella della sentenza di prime cure, esso non individua un vizio di radicale mancanza di motivazione, o di motivazione apparente o perplessa, nel senso della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 2014.

5. Al riguardo deve ricordarsi che ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, citato, il vizio denunciabile e' limitato all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che e' stato oggetto di discussione fra le parti, essendo stata cosi' sostituita la precedente formulazione (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio). La riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimita' sulla motivazione. Pertanto, e' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in se', purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile

tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. S.U. n. 8053 del 2014 citata). Pertanto, non possono essere sollevate doglianze per censurare, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5 citato, la correttezza logica del percorso argomentativo della sentenza, a meno che non sia denunciato come incomprensibile il ragionamento ovvero che la contraddittorietà delle argomentazioni si risolva nella assenza o apparenza della motivazione. In questo caso, il vizio è deducibile quale violazione della legge processuale ex articolo 132 c.p.c..

6. In effetti, il giudice di appello da' conto dei motivi di reclamo formulati dalla società oggi ricorrente, e dimostra di averli criticamente vagliati, fornendo ad essi risposta e spiegando perché, pur a fronte delle critiche della società reclamante, la sentenza di primo grado meritasse di essere confermata (v. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), come emerge dalla sintesi delle ragioni del decidere della decisione di appello più sopra riportata.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è quindi complessivamente da rigettare.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

9. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.